

DIABETE MELLITO E PATENTE DI GUIDA

Il recente Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale [n. 301 del 27 dicembre 2010](#), ha modificato i requisiti che devono avere i soggetti affetti da “diabete mellito” al fine dell’ottenimento del certificato di idoneità alla guida di veicoli. Il decreto ha recepito la direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009, che a sua volta modificava la direttiva n. 91/439/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991.

L’allegato II del recente decreto, dopo aver classificato i conducenti in due gruppi, spiega cosa si intende per “**ipoglicemia grave**” (condizione in cui è necessaria l’assistenza di un’altra persona) ed “**ipoglicemia ricorrente**” (manifestazione nell’arco di 12 mesi di una seconda ipoglicemia grave), recependo integralmente l’elaborato del gruppo tecnico europeo.

Il **decreto ministeriale fissa i requisiti che devono essere posseduti** dai conducenti (soggetti già in possesso di patente di guida e che vogliono rinnovarla) o dagli aspiranti conducenti (primo rilascio), **in relazione al tipo di patente** che si vuole rinnovare o che si aspira a ottenere.

Gruppo 1 (conducenti di veicoli di categoria A, B, B+E, A1, B1, cioè **motoveicoli ed autoveicoli**)

L’accertamento è effettuato dai medici previsti dal comma 2, art. 119 del codice della strada, quindi un **giudizio monocratico** (giudizio di un solo medico), che devono acquisire **obbligatoriamente il parere di un medico “diabetologo”** (specialista in endocrinologia e specialità affini), che opera in strutture pubbliche o private accreditate. Se sono presenti altre patologie o gravi complicanze, il giudizio viene demandato alla Commissione medica locale. Nel caso in cui non sorgono problematiche sanitarie, il rinnovo-rilascio, per i soggetti in trattamento con farmaci che possono indurre ipoglicemia, può essere **autorizzato fino ad un massimo di 5 anni** e nei limiti previsti dall’età.

La **patente di guida non può essere rilasciata o confermata al soggetto diabetico che va incontro a ipoglicemie gravi e ricorrenti o che va incontro ad alterazioni dello stato di coscienza per ipoglicemia**. Il conducente o aspirante conducente deve dimostrare al medico che rilascia il certificato di idoneità alla guida di comprendere il rischio di ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua malattia.

Per i soggetti diabetici in trattamento dietetico o con farmaci che non inducono ipoglicemia grave (metformina, inibitori dell’alfa-glicosidasi, glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1, inibitori del DPP-IV), in assenza di altre patologie e/o complicanze, il rinnovo-rilascio può essere nei termini previsti dalla legge in relazione all’età.

Gruppo 2 (conducenti di veicoli di categoria C, C+E, D, D+E, C1, cioè **camion e pullman**)
Per i diabetici in trattamento con insulina o con farmaci orali che possono indurre ipoglicemia, l'accertamento per il rilascio o rinnovo è effettuato dalla **Commissione medica locale**, che acquisisce per il suo giudizio la **consulenza da parte di un medico "diabetologo"** (specialista in endocrinologia e specialità affini), che opera in strutture pubbliche o private accreditate. **La certificazione rilasciata dallo specialista deve contenere i seguenti dati:**

- assenza di crisi di ipoglicemia grave nei 12 mesi precedenti;
- piena coscienza del conducente dei rischi connessi all'ipoglicemia;
- il conducente deve dimostrare di controllare in modo adeguato la sua condizione, monitorando regolarmente il livello di glucosio nel sangue, secondo il piano di cura;
- assenza di gravi complicanze connesse al diabete che possano compromettere la sicurezza alla guida.

Nel caso che vengano soddisfatte tutte le condizioni indicate, il certificato può essere rilasciato con **idoneità alla guida fino ad un massimo di 3 anni**, sempre in relazione all'età dell'esaminato.

Per i soggetti diabetici in trattamento dietetico o con farmaci che non inducono ipoglicemia grave (metformina, inibitori dell'alfa-glicosidasi, glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1, inibitori del DPP-IV), in assenza di altre patologie e/o complicanze, il rinnovo-rilascio può essere nei termini previsti dalla legge in relazione all'età.

Il decreto, recependo l'indirizzo europeo, ha introdotto un principio che si ripeterà anche per altri quadri clinici, cioè l'**obbligo di segnalazione all'Ufficio della Motorizzazione Civile, per la revisione della patente** di guida ai sensi dell'art. 128 del C.d.S. La norma ha previsto due casi specifici di obbligatorietà di segnalazione:

- **ipoglicemie gravi nelle ore di veglia**, indipendentemente dalla guida;
- **modifica della terapia con farmaci che possono indurre ipoglicemia grave.**

Pertanto, si consiglia ai "diabetologi" (specialisti in endocrinologia e specialità affini) di concordare con la Amministrazione o Ente di appartenenza le modalità di trasmissione della segnalazione alla Motorizzazione Civile.